



**Tribunale Ordinario di Udine**

**famiglia e diritti reali**

**DECRETO**

**N. R.G. 3008/2025**

Il Giudice,

letto il ricorso,

richiamata l'ordinanza ex art. 640 c.p.c. dd. 3.12.2025,

ritenuti insufficienti i chiarimenti resi dalla difesa attorea, dal momento che:

1) il titolo sul quale appare fondata la pretesa monitoria pare essere costituito dalle fatture indicate in ricorso, considerato l'importo richiesto (divergente rispetto a quello oggetto dell'accordo di ristrutturazione): l'accordo di ristrutturazione dd. 6.5.2024 pare, infatti, doversi ritenere risolto in virtù dell'art. 7 per mancato adempimento, da parte della società resistente, del Piano di Ristrutturazione;

2) conseguentemente, poiché le pretese creditizie trovano fondamento nei vincoli contrattuali tra le società, non può non trovare applicazione la clausola di arbitrato internazionale di cui all'art. 24 del contratto no. POB228230074 (secondo la quale ogni controversia insorta tra le parti, anche solo connessa al contratto in questione o alla sua attuazione, deve essere definita da arbitrato internazionale);

-rilevato, dunque, che sulla domanda proposta difetta la giurisdizione del giudice italiano;

ritenuto, dunque, che non sussistano le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

**RIGETTA**

il ricorso.

**Si comunichi.**

Udine, 22/12/2025

Il giudice  
*Elisabetta Sartor*